STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 152

Procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi contro il rimprovero scritto, la multa, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni

Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati per mancanze punibili con il rimprovero scritto e la multa. L'autorita' competente provvede senza, l'osservanza di particolari formalita', dopo aver ascoltato le osservazioni dell'autorita' che ha, adottato il provvedimento impugnato sui motivi dedotti dai ricorrenti. L'autorita' competente a decidere sui ricorsi contro provvedimenti per mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni, commesse dal personale non appartenente al gruppo direttivo, invita l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato a formulare le proprie osservazione, per iscritto, sui motivi dedotti dai ricorrenti e provvede a quanto altro occorra per l'istruttoria del ricorso, rimettendo, poi, gli atti al Comitato di esercizio od alla Commissione disciplinare di servizio previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 131, per il loro parere.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	IV — Ricorsi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-152-procedura-per-l-esame-e-la-decisione-dei-ricorsi-contro-il-rimprovero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it